REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/226 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe ([1]), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2011/101/PESC del Consiglio ([2]) identifica le persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione.

(2) Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. In particolare, all'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(3) In data 17 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/227 ([3]) che depenna tre persone dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
([2]) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
([3]) Decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio, del 17 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

L'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è così modificato:

sono soppresse le voci seguenti:

«2) Mugabe, Grace	Data di nascita 23.7.1965 Passaporto n. AD001159 ID 63-646650Q70	Ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.
5) CHIWENGA, Constantine	Vicepresidente Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, generale in pensione, data di nascita 25.8.1956 Passaporto AD000263 ID 63-327568M80	Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando congiunto delle operazioni e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi di aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.
7) SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine)	Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe Ex comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954 ID 63-357671H26	Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione.».